



**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere (Relatore)
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

Nella camera di consiglio dell'8 maggio 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Borgo Mantovano (MN)

Vista la nota pervenuta in data 12 marzo 2024 con la quale il Sindaco del Comune di Borgo Mantovano (MN) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere pervenuta dal comune sopra citato;

Udito il relatore, Cons. Rossana De Corato;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Il Sindaco del Comune di Borgo Mantovano (MN) ha formulato, con la suindicata nota, un'istanza finalizzata ad ottenere un parere riguardante l'istituto dei diritti di rogito erogabili al Vicesegretario comunale, disciplinato dall'art. 11 del CCNL del 9 maggio 2006.

Il comune istante dopo aver riepilogato, *in brevis*, i passaggi salienti della su richiamata normativa contrattuale, riportando anche l'interpretazione fornita dall'ARAN circa le modalità di riparto dei diritti di rogito tra Segretario comunale e Vicesegretario, ha testualmente chiesto: "...Nel caso di vicesegretario che abbia rogato contratti in sostituzione di due diversi segretari comunali, ed in un periodo di vacanza di sede, si chiede con la presente: 1) come debba essere calcolato lo "stipendio in godimento" nel periodo di sede di segreteria vacante; 2) se possano essere erogati i diritti di rogito al vicesegretario, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 09/05/2006, fino alla concorrenza del 1/5 dello "stipendio in godimento" calcolato come sommatoria degli stipendi in godimento dei due segretari e dello stipendio in godimento di un ipotetico segretario di fascia B (calcolato per il periodo di sede di segreteria vacante) nell'ipotesi in cui entrambi i segretari abbiano raggiunto nell'anno l'erogazione massima dei diritti di rogito.

Si riporta di seguito, a titolo di esempio, un ipotetico calcolo

	Stipendio in godimento rapportato ai mesi di titolarità della sede	Diritti di rogito massimi erogabili	Diritti di rogito effettivamente percepiti da tutti i Comuni comprese le reggenze	Diritti di rogito massimi erogabili dal Comune di Borgo Mantovano	Diritti di rogito effettivamente erogati dal Comune di Borgo Mantovano
Segretario 1	Euro 40.000	Euro 8.000	Euro 8.000	Euro 2.000	Euro 2.000
Segretario 2	Euro 20.000	Euro 4.000	Euro 0,00	Euro 1.000	Euro 0,00
Segretario 3	Euro 40.000	Euro 8.000	Euro 8.000	Euro 2.000	Euro 0,00

“- Stipendio in godimento segretario Comune di Borgo Mantovano (rapportato alle ore): euro 25.000,00;

- Diritti di rogito massimi erogabili dal Comune di Borgo Mantovano: euro 5.000,00;

- Diritti di rogito erogati dal Comune di Borgo Mantovano: euro 2.000,00

Si chiede in sintesi se possano essere erogati al vicesegretario comunale, che ha sostituito il segretario comunale nei periodi assenza e/o impedimento, la quota rimanente dei diritti di rogito fino a concorrenza del 1/5 dello stipendio in godimento del segretario comunale (nel nostro caso euro 3.000,00).

2- Preliminarmente occorre verificare se la richiesta *de qua* formulata dal Comune di Borgo Mantovano presenti, alla luce dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine ai limiti della funzione consultiva di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Mentre non sussistono dubbi con riguardo al primo aspetto, essendo stata formulata la richiesta di parere con nota a firma del Sindaco, ad opposte conclusioni deve, invece, pervenirsi con riguardo alla sua ammissibilità dal punto di vista oggettivo.

2.1- Ancor prima di vagliare i plurimi profili d'inammissibilità oggettiva della presente richiesta di parere va, in ogni caso, sottolineato che la stessa - nella sua formulazione - si appalesa poco chiara e di difficile comprensione, anche sotto il profilo meramente argomentativo non essendo stato spiegato quale sia il dubbio interpretativo ingenerato dalla richiamata norma contrattuale ed essendosi, nella stessa richiesta, in ogni caso, pertinentemente richiamato l'indirizzo già espresso, sul punto specifico, dall'ARAN (All. 63 Orientamenti applicativi del 4 settembre 2012 "...a) il vicesegretario può sostituirsi al Segretario, nel rogito degli atti, esclusivamente nei casi di sua assenza o impedimento; b) la percentuale dello stipendio in godimento del segretario costituisce l'importo massimo ed unico che può essere erogato dall'ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari; c) la percentuale dello stipendio deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario.) in relazione ai "criteri di riparto" dei diritti di rogito tra Segretario comunale e Vicesegretario (da ritenersi ancora valido nei suoi principi generali, anche dopo l'intervento normativo del D.L. n. 90/2014, come confermato recentemente anche dall'ANCI, in risposta a un'istanza di parere nella soggetta materia).

2.2- Invero, benché l'oggetto del quesito attenga, indirettamente - e in via del tutto teorica - alla materia della "...contabilità pubblica...", riguardando, sostanzialmente, un esborso a titolo di diritti di rogito, ovvero un'entrata in favore dell'ente (nell'ipotesi di superamento dei previsti limiti di erogazione ai titolari), va tuttavia, rilevato che la questione posta dal comune (ancorché, giova ripeterlo, in modo scarsamente esauriente ai fini che ne occupano) non investe affatto l'esegesi della normativa "contabile" da applicarsi alla fattispecie all'esame, né, tantomeno, può ricondursi ad altre e diverse disposizioni in materia di contabilità pubblica, ma trova il suo abbrivio *in primis* (e, all'evidenza) in una norma (art. 11) del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2004-2005, stipulato il 9 maggio 2006 e, comunque, sembra essere, più che altro, un tentativo per acquisire, in via preventiva e su una fattispecie concreta e specifica, l'autorizzazione ad effettuare un'operazione di ricalcolo dei diritti di rogito da liquidare in favore del Vicesegretario che ha sostituito il Segretario comunale ("...Si chiede in sintesi se possano essere erogati al vicesegretario comunale (...) la quota rimanente dei diritti di rogito fino a concorrenza del 1/5 dello stipendio in godimento del segretario comunale (nel nostro caso euro 3.000,00)).

2.3- L'interpretazione di una norma contrattuale - in relazione alla sua decorrenza, alle modalità di applicazione, agli effetti che ne derivano sul trattamento economico dei destinatari - è, com'è noto, l'esclusivo appannaggio dell'ARAN, "...ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. ex multis: Corte dei conti, Sez. controllo Campania, parere n. 38/2014)..." - circostanza questa, tra l'altro, ben nota all'ente istante che ha, infatti, riportato alcuni passaggi dell'"Orientamento ARAN - All.63" riguardante l'articolo contrattuale in questione,

contenente già alcune indicazioni applicative - motivo per cui, ad avviso del Collegio, va dichiarata, anche sotto questo profilo, oltre a quanto si dirà *infra*, l'inammissibilità oggettiva della suindicata richiesta di parere.

Va, inoltre, evidenziato che la previsione della suddetta competenza interpretativa speciale attribuita all'ARAN è coerente con le funzioni istituzionali di tale ente pubblico e si colloca, per un verso, in piena adesione ai principi espressi nella deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo che esclude l'ammissibilità di "*...quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi...*" e, per l'altro, segnatamente sul piano sistematico, in linea con la ripartizione di competenze in sede giudiziaria che, nel caso di specie, è da attribuirsi al giudice ordinario (cfr. *ex multis*: Sez. controllo Emilia-Romagna, parere n. 25/2020).

Su tal ultimo punto, il Collegio non può esimersi dall'evidenziare che, in conformità alla consolidata giurisprudenza nella soggetta materia, un'eventuale pronuncia nel merito sulla questione prospettata dal Comune, finirebbe per integrare, in ogni caso, inammissibilmente una sorta di parere preventivo sulla legittimità di un provvedimento amministrativo che l'ente intende adottare per erogare al Vicesegretario "ulteriori" diritti di rogito, oltre a quelli già liquidati dall'ente; ovvero, potrebbe costituire uno dei presupposti su cui incardinare un'eventuale contenzioso dinnanzi al giudice del lavoro; in entrambe le circostanze si realizzerebbe un'indebita ingerenza della funzione consultiva su competenze proprie di altre tipologie di giudizi (erariale e/o lavoristico).

3.- Alla luce di quanto suesposto, il parere chiesto dal Comune di Borgo Mantovano va dichiarato oggettivamente inammissibile.

PQM

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, dichiara oggettivamente inammissibile la richiesta di parere formulata dal Comune di Borgo Mantovano (MN).

Così deliberato nella camera di consiglio dell'8 maggio 2024.

Il Relatore
(Rossana De Corato)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

13 maggio 2024

Il Direttore della Segreteria
(Susanna De Bernardis)